



ASSICURAZIONI SOCIALI DELLA SVIZZERA

Sicurezza sociale. Ecco come siete assicurati in Svizzera secondo la legge.
(Stato: gennaio 2019)

Chi è assicurato e come?

	Cerchia di persone	Base di calcolo per l'ammontare delle prestazioni												
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS / AI)	Assicurati obbligatoriamente <ul style="list-style-type: none"> ■ Persone domiciliate o che lavorano in Svizzera ■ Cittadini svizzeri che lavorano all'estero per conto della Confederazione o di istituzioni definite dal Consiglio federale ■ Persone distaccate all'estero per un tempo determinato definito contrattualmente 	Rendita completa Il reddito medio determinante si rileva in base: <ul style="list-style-type: none"> ■ agli anni di contribuzione; ■ al reddito rivalutato (splitting del reddito durante il matrimonio); ■ agli accrediti per compiti educativi e assistenziali. 												
Prestazioni complementari (PC)	Avanti diritto Beneficiari AVS / AI domiciliati in Svizzera, stranieri con 10 anni, rifugiati e apolidi con 5 anni di soggiorno ininterrotto in Svizzera. Per i cittadini degli stati dell'UE e dell'AELS il termine d'attesa di 10 anni viene a cadere.	Fabbisogno esistenziale minimo Differenza tra il reddito computabile e le spese riconosciute (fabbisogno esistenziale minimo), che viene definita di caso in caso.												
Previdenza professionale obbligatoria (LPP) I dettagli determinanti figurano nei regolamenti dei relativi istituti di previdenza.	Assicurati obbligatoriamente <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavoratori soggetti alla contribuzione AVS dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni d'età, che percepiscono un salario annuo superiore a CHF 21 330.— per il decesso e l'invalidità, dal 1° gennaio dopo il compimento dei 24 anni d'età anche per le prestazioni di vecchiaia. ■ Beneficiari d'indennità giornaliera dell'ADI per i rischi di decesso e invalidità. Assicurati facoltativamente Lavoratori autonomi, lavoratori attivi al servizio di più datori di lavoro.	Salario assicurato <table border="0"> <tr> <td>Salario annuo minimo (soglia d'entrata)</td> <td>CHF 21 330.—</td> </tr> <tr> <td>Salario massimo computabile</td> <td>CHF 85 320.—</td> </tr> <tr> <td>Importo di coordinamento</td> <td>CHF 24 558.—</td> </tr> <tr> <td>Salario massimo assicurato</td> <td>CHF 60 435.—</td> </tr> <tr> <td>Salario minimo assicurato</td> <td>CHF 3 555.—</td> </tr> <tr> <td>Salario massimo assicurabile</td> <td>CHF 853 200.—</td> </tr> </table> Rendita: avere di vecchiaia moltiplicato per l'aliquota di conversione. Uomini / donne: 6,80 %	Salario annuo minimo (soglia d'entrata)	CHF 21 330.—	Salario massimo computabile	CHF 85 320.—	Importo di coordinamento	CHF 24 558.—	Salario massimo assicurato	CHF 60 435.—	Salario minimo assicurato	CHF 3 555.—	Salario massimo assicurabile	CHF 853 200.—
Salario annuo minimo (soglia d'entrata)	CHF 21 330.—													
Salario massimo computabile	CHF 85 320.—													
Importo di coordinamento	CHF 24 558.—													
Salario massimo assicurato	CHF 60 435.—													
Salario minimo assicurato	CHF 3 555.—													
Salario massimo assicurabile	CHF 853 200.—													
Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)	Assicurati obbligatoriamente Lavoratori occupati in Svizzera (con poche eccezioni) per gli infortuni professionali e non professionali. Se la durata del lavoro settimanale presso un datore di lavoro è inferiore a 8 ore, c'è soltanto la copertura per gli infortuni professionali.	Guadagno assicurato <ul style="list-style-type: none"> ■ Indennità giornaliera: ultimo salario percepito prima dell'infortunio. ■ Rendita: salario percepito nel lasso di tempo di un anno prima dell'infortunio. ■ Guadagno massimo assicurabile: attualmente CHF 148 200.— all'anno. 												
Assicurazione malattie (LAMal)	Assicurati obbligatoriamente Ogni persona con domicilio in Svizzera per la cura medica (malattia, infortunio (se non c'è copertura LAINF), maternità).	Salario assicurato <ul style="list-style-type: none"> ■ Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con prestazioni unitarie, uguali per tutti gli assicurati. ■ Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera con volume opzionale ma limitato delle prestazioni. 												
Assicurazione contro la disoccupazione (ADI)	Assicurati obbligatoriamente Tutti gli assicurati soggetti all'AVS fino all'età del pensionamento. Eccezione: i lavoratori autonomi non sono assicurati.	Salario assicurato Salario fino al massimo di CHF 148 200.— (stesso limite massimo come nella LAINF). Non è assicurato il salario che non raggiunge il minimo di CHF 500.— al mese.												
Indennità per perdita di guadagno (IPG) / Indennità per maternità	Avanti diritto <ul style="list-style-type: none"> ■ Persone che prestano servizio nell'esercito, protezione civile, servizio civile, corsi di monitore G+S, monitori di tiro giovanile con remunerazione. ■ Avanti diritto all'indennità di maternità: Prima del parto almeno 9 mesi di assicurazione AVS e almeno 5 mesi di attività lucrativa. Inoltre rapporto di lavoro vigente il giorno del parto. ■ Lavoratrici dipendenti secondo la LPGA, lavoratrici autonome e donne che lavorano nell'azienda del marito e percepiscono un salario in denaro. 	Salario assicurato Salario fino al massimo di CHF 88 200.— all'anno.												

Prestazioni in caso di incapacità di guadagno

	Incapacità lavorativa transitoria	Guarigione, cure mediche, ristabilimento	Incapacità di guadagno permanente
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS / AI)	L'indennità giornaliera AI varia a seconda del reddito e del numero di figli, ma solo in relazione con i provvedimenti di reintegrazione dell'AI.	Provvedimenti medici di reintegrazione e cure per le infermità congenite fino al compimento dei 20 anni d'età, mezzi ausiliari, assegni per grandi invalidi per l'assistenza costante, le cure e la sorveglianza.	Rendita AI a dipendenza del grado d'invalidità: <ul style="list-style-type: none"> dal 40 %: ¼ di rendita dal 50 %: ½ rendita dal 60 %: ¾ di rendita dal 70 %: rendita completa. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rendita d'invalidità: 100 % ■ Rendita per i figli: 40 % della relativa rendita d'invalidità
Prestazioni complementari (PC)	Nessuna prestazione.	Quali prestazioni aggiuntive si rimborsano, ad esempio, i costi per il dentista, l'assistenza sanitaria e i mezzi ausiliari, come pure le partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie.	Nessuna prestazione.
Previdenza professionale obbligatoria (LPP) I dettagli determinanti figurano nei regolamenti dei relativi istituti di previdenza.	Nessuna prestazione.	Nessuna prestazione.	Rendita a dipendenza del grado d'invalidità (come per l'AI): <ul style="list-style-type: none"> dal 40 %: ¼ di rendita dal 50 %: ½ rendita dal 60 %: ¾ di rendita dal 70 %: rendita completa. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rendita d'invalidità: 100 % ■ Rendita per i figli di invalidi: 20 % della rendita
Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)	Indennità giornaliera <ul style="list-style-type: none"> ■ 80 % del salario assicurato (al massimo CHF 148 200.–) a partire dal 3° giorno fino al ricupero della piena capacità lavorativa o alla corresponsione di una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni. ■ In caso incapacità lavorativa parziale, prestazioni proporzionalmente ridotte. ■ Non può essere superiore al 100 % unitamente alla rendita AVS / AI. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cure ambulatoriali: medico, dentista, chiropratico e su prescrizione personale infermieristica (ad esempio: per la fisioterapia). ■ Ospedale reparto comune, cure termali e di convalescenza. ■ Inoltre: analisi prescritte, medicinali, mezzi ausiliari, cure a domicilio, contributi ai costi di viaggio, trasporto, salvataggio e ricupero. ■ Cure all'estero: al massimo un importo pari al doppio dei costi delle stesse cure in Svizzera. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rendita secondo il grado d'invalidità. ■ Rendita d'invalidità dell'80 % del guadagno assicurato. In caso di invalidità parziale, prestazioni proporzionalmente ridotte. ■ Il grado minimo d'invalidità è del 10 %. ■ Non può essere superiore al 90 % unitamente alla rendita AVS / AI.
Assicurazione malattie (LAMal)	Assicurazione delle cure medico-sanitarie <ul style="list-style-type: none"> ■ Esami, trattamenti, provvedimenti di assistenza sanitaria ambulatoriali, stazionari e in casa di cura. Analisi, medicinali, cure termali (costi di trattamento e contributo giornaliero), riabilitazione, degenza ospedaliera nel reparto comune, contributi per costi di trasporto e salvataggio, contributi per occhiali e lenti a contatto fino a 18 anni, prevenzione (vari esami e test). ■ Maternità: visite di controllo durante e dopo la gravidanza, aiuto al parto, consulenza (necessaria) sull'allattamento. 		
Assicurazione contro la disoccupazione (ADI)	Indennità per lavoro ridotto 80 % della perdita computabile di guadagno per al massimo 12 mesi nel corso di due anni. Una nuova percezione di indennità di lavoro ridotto richiede di nuovo 6 mesi di tempo d'attesa. Annuncio motivato presso il preposto ufficio cantonale da parte del datore di lavoro, in caso normale almeno 10 giorni prima dell'inizio.		
Indennità per perdita di guadagno (IPG) / Indennità per maternità	Le indennità si basano sulle disposizioni per il calcolo dei contributi AVS. L'indennità globale massima ammonta a CHF 245.– al giorno. <ul style="list-style-type: none"> ■ Persone in servizio con attività lavorativa: 80 % del salario medio prima del servizio (minimo CHF 62.–/massimo CHF 196.– al giorno) ■ Reclute senza attività lucrativa: 25 % dell'indennità complessiva massima ■ Assegni per i figli: CHF 20.– per figlio e giorno, per figli fino a 18 anni (per figli in formazione fino a 25 anni) ■ Indennità di maternità: 80 % del salario assicurato durante 14 settimane, massimo CHF 196.– al giorno 		

Prestazioni in età di pensionamento e per i superstiti

	Decesso prima del pensionamento	Prestazioni dopo il pensionamento	Adeguamento delle prestazioni
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS / AI)	<p>Rendita per vedova: 80 %</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ se ci sono figli ■ vedove senza figli: 45 anni d'età o più e sposate da almeno 5 anni (anche matrimoni precedenti) <p>Rendita per vedovo: 80 %</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fino al 18° anno d'età del figlio più giovane <p>Rendite per orfani: 40 %</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ orfani di padre e di madre 2 × 40 %, limitato al 60 % della relativa rendita massima di vecchiaia <p>Per le coppie dello stesso sesso, conviventi in unione registrata, la persona superstite è equiparata al coniuge.</p>	<p>Dall'età di 65 anni (uomini), risp, 64 anni (donne)</p> <p>Rendita completa di vecchiaia (100 %) annua</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Minima CHF 14 220.– ■ Massima CHF 28 440.– <p>Coniugi (splitting, due rendite singole) insieme al massimo 150 % di una rendita completa</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Massima CHF 42 660.– ■ Rendita per i figli 40 %. <p>Riscossione anticipata di 1 o 2 anni della rendita con riduzione della stessa pari al 6,8 % per anno di anticipo.</p>	<p>Adeguamento delle rendite correnti all'evoluzione dei salari e dei prezzi (indice misto):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ogni due anni ■ annualmente se l'indice è salito di oltre il 4 %
Prestazioni complementari (PC)	<p>Nessuna prestazione.</p>	<p>Nessuna prestazione.</p>	<p>Il Consiglio federale può adeguare le prestazioni in modo appropriato.</p>
Previdenza professionale obbligatoria (LPP) <p>I dettagli determinanti figurano nei regolamenti dei relativi istituti di previdenza.</p>	<p>Hanno diritto a una rendita i coniugi superstiti che hanno figli con obbligo di mantenimento. I coniugi senza figli con obbligo di mantenimento ricevono una rendita solo se hanno oltre 45 anni d'età e il loro matrimonio è durato almeno 5 anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rendita per vedova/vedovo: 60 % ■ Rendita per orfani: 20 % della rendita d'invalidità alla quale avrebbe avuto diritto la persona assicurata. <p>Per le coppie dello stesso sesso, conviventi in unione registrata, la persona superstite è equiparata al coniuge.</p>	<p>Età pensionamento: uomini 65 anni; donne 64 anni. Pensionamento anticipato ammesso con riduzione della prestazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rendita di vecchiaia: 100 % ■ Rendita per vedova/vedovo: 60 % ■ Rendita per orfani: 20 % ■ Rendita per figli di pensionati: 20 % della rendita di vecchiaia 	<p>Adeguamento al rincaro delle rendite correnti d'invalidità e per superstiti:</p> <p>Obbligatorio: fino al raggiungimento dell'età AVS dopo decorrenza di un periodo di tre anni secondo disposizione del Consiglio federale (evoluzione dei prezzi), in seguito in modo analogo alla rendita AVS.</p> <p>Altrimenti tutte le rendite per i superstiti, le rendite AI e le rendite di vecchiaia, annualmente secondo le possibilità economiche dell'istituto di previdenza (parte sovraobbligatoria).</p>
Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vedove senza figli: rendita, a condizione che l'età sia di 45 anni o più oppure invalida almeno in misura di 1/3. ■ Altrimenti: indennità unica per vedove ■ Vedovi senza figli: rendita, a condizione che sia invalido almeno in misura di 1/3. ■ Rendita per vedova/vedovo: 40 % ■ Rendita per orfani: 15 % ■ Rendita per orfani di padre e madre: 25 % ■ In totale al massimo: 70 % del salario assicurato <p>Per le coppie dello stesso sesso, conviventi in unione registrata, la persona superstite è equiparata al vedovo.</p>	<p>Nessuna prestazione.</p>	<p>Rendite: Adeguamento al rincaro in caso di cambiamenti nella cerchia dei beneficiari di rendite AVS e AI.</p>
Assicurazione malattie (LAMal)	<p>Assicurazione d'indennità giornaliera</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Per una o più malattie, rispettivamente infortuni durante almeno 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi. ■ Maternità: prestazioni d'indennità giornaliera, se assicurata nei 270 giorni precedenti il parto. Indennità giornaliera per 16 settimane, delle quali almeno 8 situate dopo il parto. Il periodo d'attesa convenuto viene dedotto dalla durata delle prestazioni. L'indennità giornaliera si può assicurare anche secondo il diritto privato (LCA). 		
Assicurazione contro la disoccupazione (ADI)	<p>Indennità di disoccupazione</p> <p>80 % del salario assicurato per una durata da 90 fino a 520 giorni, secondo la situazione familiare e personale (in casi speciali + 120 giorni). Per i disoccupati non invalidi senza obblighi di mantenimento di figli sotto 25 anni, la copertura assicurativa ammonta al 70 % del guadagno assicurato.</p>	<p>Indennità per intemperie</p> <p>80 % della perdita di guadagno computabile per al massimo 6 mesi nel corso di due anni.</p>	<p>Indennità per insolvenza</p> <p>100 % del salario assicurato per gli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro.</p>
Indennità per perdita di guadagno (IPG)/Indennità per maternità	<p>Nessuna prestazione.</p>	<p>Nessuna prestazione.</p>	<p>Nessuna prestazione.</p>

	Tassi di contribuzione	Finanziamento
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lavoratore e datore di lavoro insieme: AVS 8,4%, AI 1,4%. ■ Lavoratori indipendenti: i lavoratori indipendenti devono assumere personalmente i contributi (AVS 7,8%, AI 1,4%). Reddito annuo inferiore a CHF 56 900.– pagano un tasso ridotto secondo la scala dei contributi decrescente dell'AVS. Per redditi inferiori a CHF 9500.– vale un importo minimo di CHF 482.–. ■ Persone senza attività lucrativa secondo la sostanza, almeno CHF 482.–, al massimo CHF 19 750.– (è considerato pagato se il coniuge che lavora e non ha ancora diritto a una rendita di vecchiaia, ha corrisposto almeno l'importo minimo doppio). 	Il lavoratore e il datore di lavoro pagano ognuno il 50% dei contributi, inoltre contributo del potere pubblico. Il salario soggetto a contribuzione non ha limiti verso l'alto (non c'è un salario massimo).
Prestazioni complementari (PC)	Nessuno.	Confederazione, Cantoni e Comuni.
Previdenza professionale obbligatoria (LPP)	Dall'età di 25 anni: dal 7 al 18% del salario assicurato per gli accrediti di vecchiaia, 0,12% per versamenti suppletivi in caso di struttura sfavorevole delle età e 0,005% per insolvenze e altre prestazioni per il fondo di sicurezza, come pure per i contributi dell'assicurazione di rischio (decesso, invalidità) e costi d'amministrazione. Il salario massimo per garantirsi l'assicurazione ammonta a CHF 127 980.–.	L'istituto di previdenza fissa l'ammontare dei contributi in modo che il contributo del datore di lavoro sia almeno pari alla somma dei contributi di tutti lavoratori.
Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)	Le aziende vengono classificate in base alla loro attività, rispettivamente ai loro rischi, nelle relative classi e gradi di rischio per gli infortuni professionali e non professionali. Fondamentalmente c'è una sola classe e un solo grado di rischio per contratto. Oltre al semplice tasso di rischio, rispettivamente di premio netto, si riscuotono i costi d'amministrazione, i contributi per la prevenzione degli infortuni e i supplementi di premio per l'adeguamento al rincaro.	I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei lavoratori. Quelli per l'assicurazione contro gli infortuni professionali vanno a carico del datore di lavoro. Il salario massimo LAINF soggetto a contribuzione ammonta attualmente a CHF 148 200.– per persona.
Assicurazione malattie (LAMal)	Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie <ul style="list-style-type: none"> ■ I premi sono indipendenti dal sesso e dall'età d'entrata. Premi più bassi per i bambini fino al compimento dei 18 anni d'età e per i giovani dai 19 ai 25 anni d'età. Graduazioni cantonali e regionali. ■ Assicurazione d'indennità giornaliera: I premi non dipendono dal sesso e ci sono altre classi d'età. 	Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie <ul style="list-style-type: none"> ■ Premi degli assicurati. Partecipazione ai costi sotto forma di franchigia annua e aliquota percentuale sulle cure mediche ambulatoriali e stazionarie. Contributi della Confederazione e dei Cantoni per la riduzione dei premi degli assicurati in condizioni economiche modeste. ■ Assicurazione d'indennità giornaliera: premi degli assicurati.
Assicurazione contro la disoccupazione (ADI)	2,2% del salario assicurato, fino a CHF 148 200.–. 1% da CHF 148 200.– senza limiti.	I lavoratori e il datore di lavoro pagano ognuno il 50% dei contributi.
Indennità per perdita di guadagno (IPG)/Indennità per maternità	Lavoratore e datore di lavoro insieme: IPG 0,45% Lavoratori indipendenti: IPG 0,45%	I lavoratori e il datore di lavoro pagano ognuno il 50% dei contributi.

Informazioni supplementari sulla previdenza individuale (pilastro 3a, previdenza vincolata)

Nell'ambito della previdenza vincolata si possono dedurre i seguenti contributi dal reddito imponibile:

- persone con attività lucrativa e cassa pensione, annualmente fino all'8% del salario massimo computabile (CHF 84 600.–) CHF 6 826.–
- persone con attività lucrativa senza cassa pensione, annualmente fino al 20% del reddito dal lavoro, ma solo fino al 40% del salario massimo computabile CHF 34 128.–

Informazioni supplementari sull'assicurazione militare (LAM)

- Salario massimo assicurato: CHF 150 918.–